

Nei prossimi giorni, in numerose piazze italiane, si terrà una grande manifestazione promossa dall'associazione "DIRE - donne rete contro la violenza" alla quale hanno aderito molte altre realtà per protestare contro il disegno di legge che porta la firma del senatore Pillon. Secondo molti commentatori, infatti, la normativa proposta potrebbe rappresentare un disincentivo per una donna vittima di violenza a separarsi dal marito, specie in presenza di figli minori.

Anche chi scrive crede si sia in presenza di una proposta di legge che, sebbene probabilmente ispirata dalle migliori intenzioni, vuole modificare l'impianto normativo attuale, fondato sulla valutazione "caso per caso" del giudice, sostituendolo con una visione stereotipata delle soluzioni da scegliere. E, senza voler scomodare Don Milani, non c'è peggior iniquità che trattare allo stesso modo situazioni diverse, soprattutto quando è coinvolto un minore, il cui preminente interesse si tutela, come si evince anche dalla normativa sovranazionale, con una normativa elastica.

Il disegno di legge contiene in effetti una serie di norme potenzialmente lesive dei diritti e delle prerogative della parte economicamente più debole del nucleo familiare e del minore.

La proposta di articolato prevede innanzitutto l'obbligo del ricorso alla mediazione familiare in presenza di prole minore (art. 7 ddl), a carico del coniuge che chieda la separazione o il divorzio (o del genitore in caso di convivenza di fatto): questo non può che portare ad un allungamento dei tempi e soprattutto ad un incremento dei costi di un eventuale separazione. Per inciso, peraltro, la Convenzione di Istanbul vieta espressamente il ricorso a tecniche di mediazione familiare in caso di violenza domestica.

L'obbligatorietà generalizzata a tutte le fattispecie in cui vi siano figli minorenni, a prescindere dal vissuto familiare, andrebbe ripensata.

Inoltre, con il ddl Pillon, il tanto sbandierato supremo interesse del minore sembra cedere eccessivamente rispetto al diritto del genitore non affidatario (solitamente il padre) di frequentare comunque la minore o il minore. Si prevede che il genitore affidatario in via esclusiva "favorisca e garantisca in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l'altro genitore, a meno che non sia stato espressamente limitato dal giudice con provvedimento motivato" (art. 12 ddl). Il timore è che questa disposizione non protegga adeguatamente il minore dai casi di violenza.

La cosiddetta "bigenitorialità perfetta" prevede che, di norma, il figlio o la figlia debba essere affidato/a ad entrambi i genitori, con i quali trascorrere metà del proprio tempo; solo nel caso in cui il minore abbia subito violenza, abusi sessuali, trascuratezza, ovvero il genitore sia indisponibile o non abbia spazi adeguati, sarà possibile per il giudice derogare alla suddivisione paritaria dei tempi: un elenco tassativo, che omette altre situazioni di pregiudizio quali ad esempio l'abuso di sostanze, i maltrattamenti familiari e precedenti abbandoni, si espone certamente a censure.

A questa divisione paritetica del tempo consegue oltre ad un potenzialmente destabilizzante "pendolarismo" dei/delle figli/e, la suddivisione paritaria delle spese per il mantenimento del minore, con contestuale soppressione dell'assegno di mantenimento per il figlio/la figlia, vigendo la regola del mantenimento diretto anche per le spese straordinarie. Il difetto di questa regola risiede nel fatto che il mantenimento di un figlio non può essere rapportato soltanto al reddito di ciascuno, ma anche e soprattutto ai bisogni (ordinari) del figlio stesso, e ciò soprattutto in una legge che punta sulla parità dei tempi (!).

Discutibile è anche quella disposizione che prevede l'assegno periodico quale contributo al mantenimento del figlio soltanto per un tempo determinato (art. 11 ddl).

Quanto alla casa familiare, l'art. 14 del ddl prevede l'eliminazione dell'assegnazione della stessa e prospetta la previsione di "un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato" a carico del genitore non proprietario, che abiterà tale immobile dove il minore ha mantenuto la propria residenza per disposizione del giudice. Una disposizione questa che sembra pregiudicare fortemente il genitore economicamente più debole.

Ancora, la proposta del senatore Pillon prevede l'abrogazione dell'art. 570-bis cod. pen. che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio: sottrarsi al mantenimento della prole o del coniuge più debole non sarà più considerato reato. E neppure si potrà chiedere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 316-bis cod. civ., non essendo determinata la somma mensile da pagare. Sempre per questo

motivo, la procedura per il recupero del credito sarà più complessa, perché occorrerà innanzitutto attivarsi per ottenere un titolo con una somma certa, e solo successivamente procedere con la notifica del precetto e il pignoramento.

In ultima analisi, quindi, si rischia che, per questioni economiche, siano sempre meno coloro che potranno separarsi e che possa aumentare il numero di figli e figlie costretti a vivere con due genitori che si odiano.

Una delle parti più inquietanti della proposta di legge riguarda un fenomeno molto contestato anche in ambito accademico, mai scientificamente provato, noto come “alienazione genitoriale”: ovvero il caso in cui un bambino rifiuti un genitore.

È questo un tema molto delicato, riguardando un comportamento che – come è facilmente intuibile - può dipendere da molteplici cause: potrebbe dipendere, ad esempio, da un vissuto di disagio e/o maltrattamento, ovvero anche dal fatto di aver subito un condizionamento psicologico da parte dell'altro genitore. Si tratta di due semplici esempi – che sottendono entrambi la necessità di intervento da parte di professionisti specializzati, volto a comprenderne i motivi in modo da approntare le risposte adeguate – che prefigurano approcci e soluzioni tra loro molto diverse.

Ebbene, l'art. 17 del disegno di legge Pillon sembra proporre invece una soluzione standardizzata da adottare, a prescindere da accertamenti rigorosi sulle cause del disagio: partendo dalla presunzione - che ha certo un senso ma solo in alcuni casi marginali – che l'atteggiamento del minore sia determinato da un comportamento manipolatorio dell'altro genitore, la proposta normativa prevede che il giudice possa affidare il bambino al genitore rifiutato ovvero collocarlo presso una struttura specializzata (art. 18 ddl).

L'impatto di questa disposizione può essere devastante: se infatti l'atteggiamento del minore fosse determinato da un vissuto familiare di violenze o abusi, andrebbe al contrario interrotto del tutto il rapporto con il genitore rifiutato. Di certo l'inserimento della sindrome da alienazione parentale nella disciplina degli ordini di protezione, rivista con la previsione di un nuovo art. 342-ter, deve prevedere strumenti volti ad accertare preventivamente e rigorosamente che una tale sindrome sussista in concreto.

A questo proposito, poco si è parlato del ddl De Poli, collegato al precedente, che prevede all'art. 3 la modifica del reato di calunnia (art. 368 c.p.), introducendo pene aggravate (sospensione della responsabilità genitoriale) se il reato è commesso da un genitore a danno dell'altro: se già oggi le donne hanno molteplici resistenze a denunciare la violenza subita, con una norma siffatta saranno ancora di più disincentivate a farlo.

Il ddl De Poli, inoltre, dispone all'art. 5 la riduzione delle pene attualmente previste per i maltrattamenti intrafamiliari, peraltro limitandosi a riconoscere come tali la sola violenza fisica e psichica (con esclusione dunque della violenza sessuale, economica e psicologica), ed introduce il requisito della sistematicità dei maltrattamenti: eppure è noto come la violenza domestica si caratterizzi per andamenti ciclici, in cui si alternano fasi acute e riappacificazioni.

Infine, con l'art. 4 della proposta di legge si introduce nell'ordinamento un nuovo reato, poiché si prevede la punibilità di comportamenti che privano i figli della presenza dell'altra figura genitoriale: torna dunque il tema della condotta alienante.

Ecco dunque che vogliamo far sapere ai promotori ed alle promotrici delle manifestazioni contro il disegno di legge Pillon e a tutti e tutte coloro che si riconoscono nelle critiche che da più parti si levano contro questa riforma che personalmente condivido la loro battaglia: la materia è delicata, ed impone una riflessione seria ed approfondita, scevra da ideologie; auspico dunque che il decreto Pillon venga ritirato.